

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 961

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore EUFEMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 2006

Istituzione del Programma nazionale di ricerca, sviluppo e applicazione di tecnologie e metodologie per l’adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici e degli eventi estremi

ONOREVOLI SENATORI. - La logica generale del disegno di legge è quella già sperimentata per il Programma nazionale di ricerca in Antartide, che si sta dimostrando un caso di successo a livello nazionale e internazionale per l'Italia, anche per la capacità di coordinare il sistema nazionale di ricerca nel suo insieme su obiettivi concreti e condivisi.

L'articolo 1 del presente disegno di legge istituisce il Programma nazionale di ricerca, sviluppo e applicazione di tecnologie e metodologie per l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici e degli eventi estremi, d'ora in poi denominato «programma».

La strategia generale del programma è quella di ridurre la vulnerabilità territoriale e quella socio-economica indotta dagli effetti dei cambiamenti climatici e più in generale degli eventi estremi. Basti pensare ai problemi provocati nelle aree costiere nazionali, soprattutto in quelle lagunari, da un eventuale innalzamento dei livelli del Mediterraneo, oppure dai problemi di desertificazione, peraltro già in atto nelle aree del Mezzogiorno.

Il programma intende inoltre individuare le nuove opportunità di sviluppo socio-economico che potrebbero sorgere a causa degli effetti di cambiamenti del clima negli assetti e nelle caratteristiche del territorio e dell'ambiente.

L'obiettivo fondamentale del programma è quello di fornire allo Stato e agli enti territoriali (regioni, province, comuni) le conoscenze, le informazioni e le linee guida tecnico-scientifiche per:

a) prevenire e minimizzare le conseguenze negative e i danni dovuti agli effetti dei cambiamenti climatici e degli eventi estremi sul territorio nazionale;

b) predisporre le opportune contromisure a seconda sia dei settori macroeconomici interessati sia del contesto e degli ambiti territoriali coinvolti;

c) gestire il sistema territoriale nel suo complesso promuovendo politiche territoriali coordinate.

Il programma deve raccordarsi sia con le strategie nazionali in materia di cambiamenti climatici e di eventi estremi, di difesa della biodiversità e di lotta alla desertificazione, sia con le azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici previste dal protocollo di Kyoto ratificato dalla legge 1° giugno 2002, n. 120.

Il programma deve inoltre integrarsi con le attività di ricerca condotte in Italia nei settori indicati, e tenere conto delle priorità e metodologie definite da accordi e documenti internazionali, in particolare dalle Nazioni Unite, quali la conferenza sui disastri tenutasi a Kobe, in Giappone, dal 18 al 25 gennaio 2005, che ha affrontato le conseguenze dello tsunami avvenuto nel sud-est asiatico il 26 dicembre 2004, la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici adottata a New York il 9 maggio 1992, i lavori del *Panel* intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC), e le strategie dell'Unione europea sia in materia di adattamento ai cambiamenti climatici sia di applicazione del protocollo di Kyoto.

In particolare il programma deve raccordarsi con il Centro euromediterraneo sui cambiamenti climatici recentemente istituito.

L'articolo 2 definisce l'articolazione del programma in piani triennali scorrevoli e in piani attuativi annuali e il ruolo di coordinamento del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'am-

biente e della tutela del territorio e del mare, cui sono affidati i compiti della formulazione degli obiettivi e della definizione dei contenuti del programma, della presentazione alla commissione ricerca e formazione del CIPE dei piani triennali, della vigilanza sull'attuazione dei piani triennali ed attuativi annuali e della presentazione al Parlamento di una relazione annuale sullo stato di attuazione del programma.

L'articolo 3 definisce le modalità operative per la definizione dei piani triennali e annuali del programma attraverso la istituzione di una commissione consultiva interministeriale, presieduta dal Ministro dell'università e della ricerca o da un suo rappresentante; la vicepresidenza della commissione è affidata ad un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A tale commissione partecipano, oltre ai Ministeri direttamente interessati alle attività del programma, anche il Dipartimento per la protezione civile, la Conferenza Stato-Regioni, l'ANCI e l'UPI in rappresentanza degli enti territoriali. Il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'esercizio dei compiti definiti nell'articolo 2 dovrà avvalersi di detta commissione per formulare i contenuti del programma e i relativi piani triennali. La commissione ha anche i compiti di indicare al consorzio di cui all'articolo 4 i criteri per la formulazione dei piani annuali e di approvarli, con la logica del silenzio-assenso.

L'articolo 4 istituisce il consorzio per l'attuazione del programma. È previsto che al consorzio partecipino i principali enti di ricerca del settore: l'ENEA, il CNR, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'Istituto nazionale di oceanografia sperimentale, incluso il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), per gli ovvi risvolti che l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici e degli eventi estremi può avere sulle attività agricole, e altri soggetti pubblici e privati con particolare

riferimento alle Università. Al consorzio dovrà partecipare anche, e mediante una integrazione delle sue iniziative nelle forme che il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riterranno più opportune, il Centro euromediterraneo sui cambiamenti climatici, presso la cui sede potrà essere allocato il consorzio.

Il comma 2 dell'articolo 4 prevede che i soci siano tenuti a contribuire alle attività gestionali del consorzio mettendo a disposizione risorse umane e strumentali: in questo contesto il Centro euromediterraneo potrebbe, ad esempio, mettere a disposizione la propria sede.

È previsto che il consorzio sia a maggioranza pubblica e svolga attività organizzative, amministrative, logistiche e di supporto simili a quelle svolte dal consorzio già istituito e funzionante con ottimi risultati per il programma nazionale di ricerca in Antartide. In questo specifico caso vengono messe in risalto le funzioni di pubblicizzazione e diffusione dei risultati del programma verso il Dipartimento della protezione civile e gli enti territoriali, prevedendo la stipula di accordi e convenzioni con detto dipartimento e gli enti locali finalizzati all'applicazione dei risultati del programma.

Il consorzio può stipulare convenzioni con istituzioni di ricerca pubbliche e private ai fini di una integrazione, la più ampia possibile, di attività, risultati, infrastrutture, apparati e tecnologie di interesse comune.

Il comma 4 dell'articolo 4 prevede inoltre la tipologia di entrate finanziarie del consorzio, mettendo in evidenza la necessità che esso reperisca sul mercato della ricerca e degli utilizzatori dei risultati del programma una parte consistente dei fondi necessari.

Il comma 5 dell'articolo 4 stabilisce che lo statuto e l'atto costitutivo del consorzio siano approvati dal Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto dell'esperienza acquisita

sia per quanto riguarda il consorzio per il programma nazionale di ricerca in Antartide sia il Centro euromediterraneo sui cambiamenti climatici.

L'articolo 5 prevede le modalità di erogazione delle risorse finanziarie mediante apposito stanziamento disposto con la legge finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Programma nazionale di ricerca, sviluppo e applicazione di tecnologie e metodologie per l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici e degli eventi estremi)

1. Al fine di assicurare l'adeguata predisposizione delle azioni e delle misure idonee a fronteggiare le conseguenze del cambiamento del clima e del verificarsi di eventi climatici estremi in Italia, viene istituito il Programma nazionale di ricerca, sviluppo ed applicazione di tecnologie e metodologie per l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici e degli eventi estremi, di seguito denominato «programma».

2. Obiettivo del programma è ridurre la vulnerabilità territoriale e socio-economica indotta dagli effetti dei cambiamenti del clima e dagli eventi estremi e fornire al Dipartimento della protezione civile, nonché agli enti territoriali, le informazioni necessarie per una adeguata pianificazione e gestione del territorio.

3. Le attività del programma devono raccordarsi con le strategie nazionali in materia di clima, di eventi estremi, di biodiversità e di lotta contro la desertificazione, con le attività di ricerca nazionale sui cambiamenti globali e degli ecosistemi, e deve tenere conto soprattutto delle indicazioni, delle priorità e delle metodologie definite a livello internazionale sia nell'ambito delle Nazioni Unite, sia nell'ambito dell'Unione europea. Il programma dovrà, inoltre, raccordarsi con iniziative già avviate in questi settori, ivi incluso il Centro euromediterraneo sui cambiamenti climatici.

Art. 2.

*(Coordinamento e articolazione
del programma)*

1. Il programma è coordinato dal Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi della commissione di cui all'articolo 3.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca svolge i seguenti compiti:

a) formula gli obiettivi generali e definisce i contenuti del programma, articolato in piani triennali scorrevoli ed in piani attuativi annuali;

b) presenta alla commissione ricerca e formazione del CIPE il programma e i relativi piani triennali, per l'approvazione;

c) vigila sull'attuazione dei piani triennali e dei piani attuativi annuali;

d) entro il mese di giugno di ogni anno presenta alla commissione ricerca e formazione del CIPE e al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del programma.

Art. 3.

*(Commissione consultiva interministeriale
per il programma)*

1. Presso il Ministero dell'università e della ricerca è istituita la commissione consultiva interministeriale per il programma, di seguito denominata «commissione», con i seguenti compiti:

a) presentare al Ministro dell'università e della ricerca e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare proposte per il programma e per l'elaborazione dei relativi piani triennali;

b) indicare, entro il mese di giugno di ogni anno, i criteri con cui il consorzio di cui all'articolo 4 formula i piani attuativi annuali;

c) approvare, entro il mese di novembre di ogni anno, con la procedura del silenzio assenso, il piano attuativo annuale predisposto dal consorzio di cui all'articolo 4;

2. La commissione, presieduta dal Ministro dell'università e della ricerca o da un suo rappresentante, è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta da un rappresentante designato da ciascuna delle seguenti amministrazioni:

a) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il compito di vicepresidente della Commissione;

b) Ministero dello sviluppo economico;

c) Ministero delle infrastrutture;

d) Ministero dei trasporti;

e) Dipartimento per gli affari regionali;

f) Ministero dell'economia e delle finanze;

g) Ministero per le risorse agricole alimentari e forestali;

h) Dipartimento per la Protezione civile.

3. Della commissione fanno altresì parte un rappresentante designato da ciascuna delle seguenti istituzioni: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e Unione delle province d'Italia (UPI).

Art. 4.

(Consorzio per l'attuazione del programma)

1. All'attuazione del programma provvede un consorzio a maggioranza pubblica, costituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, di cui fanno parte l'ENEA, il CNR, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS), il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) ed altri soggetti pubblici e privati, ivi incluso il Centro euromediterraneo per i

cambiamenti climatici, presso il quale il consorzio medesimo avrà sede.

2. I soci sono tenuti a contribuire alle attività di gestione del consorzio mettendo a disposizione le risorse umane e strumentali in proporzione alle relative quote di partecipazione.

3. Per le finalità di cui al comma 1 il consorzio:

a) svolge le funzioni organizzative, amministrative, logistiche e di supporto necessarie all'esecuzione delle attività previste dai piani attuativi annuali;

b) elabora i piani attuativi annuali e li presenta alla commissione di cui all'articolo 3 entro il mese di settembre di ogni anno;

c) pubblicizza e diffonde i risultati del programma, rivolgendosi in particolare al Dipartimento della protezione civile, alle regioni e agli enti locali, stipulando con essi accordi o convenzioni finalizzati all'utilizzazione di detti risultati nelle rispettive attività di pianificazione e gestione del territorio;

d) assicura il collegamento con gli organismi internazionali del settore, ai fini di una integrazione delle attività del programma con quelle svolte a livello internazionale;

e) stipula convenzioni con istituti di ricerca pubblici e privati non facenti parte del consorzio, e comunque operanti nei settori di attività del programma, ai fini di una integrazione delle attività, dei risultati, degli apparati e delle tecnologie di interesse del programma stesso;

f) cura, sulla base delle indicazioni del ministero dell'università e della ricerca, la eventuale utilizzazione a fini economici dei risultati conseguiti;

g) esercita ogni altra funzione utile per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1.

4. Le entrate del consorzio sono costituite dal finanziamento di cui all'articolo 5, nonché da:

a) contributi ordinari dei soci;

b) contributi di altre istituzioni pubbliche, in particolare del Dipartimento della protezione civile, di regioni e di enti locali interessati all'utilizzo dei risultati del programma, nonché di contributi a qualsiasi titolo da parte di soggetti privati;

c) proventi derivanti da accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti sia pubblici che privati, nonché dalla eventuale utilizzazione a fini economici dei risultati del programma.

5. L'atto costitutivo e lo statuto del consorzio, elaborati tenendo presente i precedenti costituiti dal consorzio per il programma nazionale di ricerca in Antartide e dal Centro euromediterraneo per i cambiamenti climatici, sono sottoposti all'approvazione del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del programma istituito con l'articolo 1, nonché al finanziamento del consorzio di cui all'articolo 4, pari a 100.000 euro annui a decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo speciale di parte corrente» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, pari a 100.000 euro annui a decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-

2008 nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo speciale di parte corrente» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

3. Con decreto interministeriale emanato di concerto dai Ministri dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e dell'economia e delle finanze sono stabiliti i compensi dei membri della commissione di cui all'articolo 3.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

